

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Gianni Cattaneo
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 4 ottobre 2017 dal signor

A.;
(rappr. da B.);

per diniego di giustizia nei confronti del

Municipio del Comune di C.;

viste le risultanze istruttorie, segnatamente le osservazioni 16 novembre 2017 del Municipio del Comune di C.;

preso atto della risoluzione municipale n. 2049 del 18 ottobre 2017 con la quale il Municipio del Comune di C. ha accolto l'istanza 8 giugno 2017 del signor A.;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

considerato,

IN FATTO

A.

In data 8 giugno 2017, il signor A., ha inoltrato al Municipio del Comune di C. (di seguito: il Municipio) una domanda di accesso a documenti ufficiali fondata sulla Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT) inerente la documentazione relativa la licenza edilizia del mappale n. X RFD di C., sezione C1.

B.

Il Municipio, con scritto 26 giugno 2017, ha comunicato all'istante che il termine per la presa di posizione ex art. 15 LIT era prorogato di 30 giorni, siccome la domanda concerneva dei documenti ufficiali contenenti dati di terze persone la cui presa di posizione doveva essere raccolta.

C.

Con un primo scritto datato 9 agosto 2017, il patrocinatore del signor A. ha sollecitato una pronta evasione della sua richiesta. Con successiva missiva 20 settembre 2017, il legale ha nuovamente esortato il Municipio ad emettere una presa di posizione entro e non oltre il 22 settembre 2017, preannunciando, qualora ciò non fosse avvenuto, la presentazione del presente ricorso per denegata giustizia; In risposta alle suddette sollecitazioni, con e-mail del 25 settembre 2017, il funzionario responsabile della pratica, ha indicato che la questione sarebbe stata trattata dal Municipio nella seduta del 27 settembre 2017.

D.

Nonostante quest'ultima rassicurazione il Municipio è rimasto silente e conseguentemente il signor A., in data 4 ottobre 2017, ha presentato ricorso per denegata/ritardata giustizia in relazione alla mancata evasione della domanda di accesso atti dell'8 giugno 2017.

Nelle more della presente procedura, in data 21 ottobre 2017, la scrivente Commissione ha ricevuto copia della presa di posizione

municipale datata 21 settembre 2017 con la quale ha accolto l'istanza di accesso atti formulata dal signor A.

E.

Con atto responsivo del 15 novembre 2017 il Municipio ritiene, nella misura in cui non debba essere dichiarato irricevibile, che il ricorso per denegata giustizia sia divenuto privo di oggetto, avendo nel frattempo accolto la richiesta dell'istante.

Su richiesta di questa Autorità di ricorso, il Municipio, il 23 novembre 2017, ha trasmesso copia dell'estratto della risoluzione n. 2049 adottata nel corso della seduta municipale del 18 ottobre 2017.

ritenuto,

IN DIRITTO

1.

La competenza decisionale della scrivente Commissione ad evadere il presente gravame è data, ritenuto che nella procedura amministrativa ticinese il ricorso per denegata e ritardata giustizia dev'essere proposto all'autorità di ricorso (art. 67 LPAm) e che la competenza decisionale di questa Autorità ad evadere la vertenza nel merito deve essere ammessa in applicazione dell'art. 20 LIT.

Il ricorso è tempestivo, stante che il ricorso per denegata o protratta giustizia può essere proposto in ogni momento poiché esso non soggiace a termine (DTF 108 la 207).

La legittimazione attiva del ricorrente, istante, è palesemente data (art. 65 LPAm).

2.

Giusta l'art. 67 LPAm può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile.

Secondo costante giurisprudenza, l'autorità amministrativa o giudiziaria viola l'art. 29 Cost. fed. allorché, pur essendo competente in materia, rifiuta, omette o ritarda eccessivamente senza giusto motivo il compimento di determinati atti che le sono stati richiesti: ciò facendo, questa autorità cade nel diniego di

giustizia formale. In particolare, il ritardo frapposto all'evasione di una pratica costituisce violazione dell'art. 29 Cost. fed. per protratta o ritardata giustizia ove esso non sia contenuto nei limiti normali posti dalle esigenze amministrative, limiti che dipendono dalle circostanze concrete e segnatamente dai bisogni dell'istruttoria, dalla complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate nonché, ma in minor misura, dal numero delle pratiche pendenti dinanzi all'autorità adita.

Un ritardo ingiustificato, e quindi un diniego formale di giustizia, deve comunque essere ammesso se l'autorità competente non statuisce nel termine richiesto dalla natura della controversia e dal complesso di tutte le circostanze determinanti. Decisivo è unicamente se, in concreto, i motivi che hanno condotto ad un ritardo nella procedura o nella decisione sono obiettivamente ingiustificati: e poco importa che codesto ritardo sia dovuto ad un comportamento negligente dell'autorità o ad altra circostanza (DTF 117 la 197 consid. 1c, 107 lb 164 seg.; sentenza citata del 7 aprile 1982, in Rep. 1982 pag. 318-19 consid. 3a).

Il reclamo o ricorso per denegata o ritardata giustizia ha sovente come principale ed unico scopo quello di spingere l'autorità inadempiente a statuire.

3.

Nell'evenienza concreta, nelle more del presente procedimento ricorsuale, il Municipio ha statuito – accogliendola – sulla domanda di accesso atti presentata in data 8 giugno 2017 dal qui ricorrente, notificando il 20 ottobre 2017, la propria presa di posizione ex art. 15 LIT datata 21 settembre 2017.

Ora, con l'evasione della predetta domanda il procedimento ricorsuale si è esaurito, pertanto nulla osta a che il gravame sia stralciato dai ruoli, fatta eccezione per il giudizio in merito alle spese e alle ripetibili espressamente protestate dall'insorgente, patrocinato da un avvocato iscritto all'albo.

In effetti, in caso di stralcio in una procedura ricorsuale per ritardata o denegata giustizia, l'autorità giudicante deve statuire sulle spese processuali e ripetibili, pronunciandosi, almeno sommariamente, sull'esito verosimile dell'impugnativa e vagliando cioè se il ritardo frapposto all'evasione della pratica è stato costitutivo o meno di un diniego di giustizia formale: e in caso affermativo la parte ricorrente dev'essere trattata come

parte vincente nell'ambito della procedura di ricorso per denegata o protratta giustizia ed ha quindi diritto – se rappresentata da un avvocato o da un mandatario professionale – ad un'indennità per ripetibili in base all'art. 47 LPAm (cfr. STA N. 52.2006.24 del 21 marzo 2006; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 45 n. 7, corrispondente al vigente art. 67 della nuova Legge sulla procedura amministrativa).

4.

I termini, siano essi perentori o ordinatori, entro i quali l'autorità deve statuire per non cadere nel diniego di giustizia sono stabiliti innanzitutto dal diritto cantonale: solo quando le disposizioni cantonali sono su tal punto insufficienti o addirittura mancanti, trovano diretta applicazione i principi giurisprudenziali dedotti dalla Costituzione federale sulla denegata e la protratta giustizia, che costituiscono una garanzia sussidiaria e minima e che tutelano il cittadino contro l'inadeguata dilazione della procedura giudiziaria o amministrativa. In questo contesto, si deve procedere infatti con un ragionamento analogo a quello concernente il diritto di essere sentito, le esigenze di motivazione di una decisione o la concessione dell'assistenza giudiziaria, poiché la procedura davanti alle istanze cantonali – sia essa contenziosa oppure graziosa – è retta dal diritto cantonale, che deve però rispettare i principi minimi desunti dall'art. 29 Cost. fed. (sentenza 7 aprile 1982 del Tribunale federale, in Rep. 1982 pag. 318 consid. 2; B. KNAPP, RDS 1975 II pag. 228 seg.).

5.

Giusta l'art. 15 LIT, l'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi entro 15 giorni dalla ricezione della domanda (cpv. 1). Questo termine può essere prorogato (cpv. 2): a) di 15 giorni se la domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso o concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire oppure b) della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali e che richiedono particolari chiarimenti della situazione giuridica. In questi casi, l'autorità ne informa il richiedente.

I termini di cui all'art. 15 LIT non sono tuttavia di natura imperativa; trattasi invero di semplici termine d'ordine (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6296, pag. 35) la cui inosservanza non

può essere direttamente sanzionata: ma può nondimeno essere costitutiva di un diniego formale di giustizia (DTF 108 la 168 consid 2b; RDAT I-1999 n. 1 consid. 4).

6.

La domanda di accesso atti di cui si discute è stata decisa dal Municipio ben oltre i 15 giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 15 LIT pur tenendo conto della proroga di 30 giorni, comunicata il 26 giugno 2017, necessaria per raccogliere le osservazioni delle terze persone interessate i cui dati erano contenuti nei documenti richiesti.

Pur dovendo ammettere che il termine disposto dall'art. 15 LIT non sia assoluto e che ritardi dovuti alla mole di lavoro, alla complessità della vertenza o ad altre circostanze siano ammissibili, d'altra parte non è neppure ammissibile che l'autorità comunale procrastini a suo piacimento la decisione sulla domanda di accesso atti.

Nel caso concreto, se è vero che la procedura – obbligando l'autorità a raccogliere le osservazioni delle persone i cui dati personali sono contenuti nei documenti richiesti – può, in via di principio, giustificare una certa dilazione del termine, è altrettanto vero che l'autorità comunale ha atteso ancora 2 mesi prima di emanare la propria decisione. Infatti, benché la presa di posizione è datata 21 settembre 2017 la medesima è stata comunicata alle parti non prima del 20 ottobre 2017 (cfr. busta notificazione agli atti). Un tale lasso di tempo si rivela indubbiamente eccessivo, tanto più che la decisione è intervenuta, dopo due solleciti infruttuosi, a seguito della presente procedura (cfr. RDAT 27/1984).

Per quanto sin qui esposto se ne deve concludere che qualora non fosse divenuto privo di oggetto, il ricorso presentato dal ricorrente avrebbe sicuramente avuto esito favorevole.

Di tale esito occorre tenere in debito conto nell'assegnazione e nella commisurazione delle ripetibili.

7.

In conclusione il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere stralciato dai ruoli, in quanto divenuto privo di oggetto, e si giustifica l'assegnazione di un adeguato importo a titolo di ripetibili al ricorrente, essendosi avvalso del patrocinio di un

legale iscritto all'albo, da porre a carico del Comune (art. 49 LPAmM).

per questi motivi
richiamati gli articoli sopraccitati

- pronuncia**
1. Il ricorso, in quanto ammissibile, è **stralciato dai ruoli**, in quanto divenuto privo di oggetto
 2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.
Il Comune di C. rifonderà fr. 500.-- (cinquecento) al ricorrente, a titolo di ripetibili.
 3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAmM.
 4. Intimazione:
 - ;
 - .

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI E LA TRASPARENZA

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo